

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 8 gennaio 1999, prot. n. 15925/71.

*Concernente l'effetto dissolutorio delle dimissioni presentate dalla metà più uno dei consiglieri e la conseguente preclusione dell'esercizio del potere di surroga da parte del consiglio.*

Al riguardo si ritiene che la fattispecie oggettivamente integri i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento di quel civico consesso, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2 della legge 142/90, come modificato dall'art. 5 della legge 127/97.

L'ipotesi dissolutoria in parola è da ritenersi verificata nel momento in cui viene acquisita al protocollo dell'ente la manifestazione di volontà, formalizzata in un unico atto, come nella fattispecie in esame, ovvero con atti separati contemporaneamente presentati, da parte della metà più uno dei membri assegnati, escluso il sindaco, di dismettere la carica elettiva ricoperta.

Non può riconoscersi giuridica rilevanza o attribuirsi efficacia alle dichiarazioni, di segno contrario, rese da uno dei dimissionari, con lettere assunte al protocollo rispettivamente prima e dopo l'atto contestuale di dimissioni, in presenza del principio della irrevocabilità delle dimissioni stesse.

Per completezza si soggiunge che, atteso il disposto del comma 2-bis dell'art. 31 della legge 142/90, come sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della legge n. 127/97, che stabilisce che "Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2, della presente legge", rimane precluso l'esercizio del potere di surroga in presenza di dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri.